Conto corrente con la Posta **Anno 86° — Numero 81**

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Martedì, 31 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 329 concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata . . a quelli della spesa di taluni Ministeri, nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 30 giugno 1945, alla pag. 15, colonna I, Cap. n. 178-IX, alla linea 4ª e 5ª ove è detto:

« zioni dei danni causati da eventi bellici e
« zioni dei danni causati da eventi bellici a

devesi leggere:

« zioni dei danni causati da eventi bellici a
« canali demaniali . » 6.000.000

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 411.

Modificazione alla composizione della Commissione interministeriale per il lavoro dei detenuti, prevista dall'art. 2 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 9 maggio 1932, n. 547, concernente la riforma penitenziaria e la composizione della Commissione interministeriale per il lavoro dei detenuti;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge 9 maggio 1932, n. 547, è così modificato:
« Presso il Ministero della giustizia è istituita una Commissione composta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, e di un rappresentante dei Ministeri dell'interno, dell'Africa Italiana, della grazia e giustizia, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'agricoltura e foreste, nonchè di due rappresentanti del Ministero del tesoro e di due rappresentanti del Ministero dell'industria, commercio e lavoro ».

Art. 2.

Il presente decreto nel territorio sottoposto all'amministrazione del Governo italiano avrà efficacia nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel territorio non ancora sottoposto all'amministrazione del Governo italiano, nella data della restituzione di esso all'amministrazione italiana o in quella in cui avrà efficacia in base ad ordinanze del Governo Militare Alleato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI —
RUINI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 72. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 412.

Soppressione dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939, n. 15;
Vista la legge 30 ottobre 1940, n. 1636;
Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.) di cui al R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939, n. 15, ed alle leggi 30 ottobre 1940, n. 1636, e 19 gennaio 1942, n. 86, è soppresso.

Art. 2.

Un commissario nominato dal Ministro per la pubblica istruzione procederà alla liquidazione delle attività e delle passività dell'Ente.

Le attività che residueranno da tale liquidazione sono devolute allo Stato.

Il commissario liquidatore avrà, agli effetti della sua gestione, tutti i poteri di rappresentanza, di amministrazione e di disposizione, che, a norma del R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 15, spettano al commissario ed al Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Il Collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 4 del citato R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, continuerà invece ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione di liquidazione.

Per procedere alle operazioni di liquidazione, il commissario si avvarrà sia del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione che sarà a tale scopo messo a sua disposizione, sia (limitatamente alle inderogabili necessità di servizio) di altro personale che potrà essere scelto, a suo insindacabile giudizio anche fra gli elementi migliori già appartenenti all'E.N.I.M.S. e licenziati a norma del successivo art. 3: in tal caso il trattamento economico dovuto all'impiegato in base al nuovo contratto d'impiego non potrà comunque essere superiore a quello di cui egli godeva prima del suo licenziamento.

Al commissario liquidatore sarà attribuita, a carico del bilancio dell'Ente, una speciale indennità, nella misura che sarà stabilita dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro.

Al termine della sua gestione, il commissario presenterà il rendiconto al Ministero della pubblica istruzione ed a quello del tesoro.

Art. 3.

Fermi restando il licenziamento del personale delle scuole già gestite dall'Ente, a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 15, e quello del personale avventizio dell'Amministrazione centrale dell'Ente stesso, precedentemente disposti, gli altri impiegati s'intendono licenziati, a tutti gli effetti, a decorrere dal 15 settembre 1944, salvo il periodo di preavviso a ciascuno spettante ai sensi della legge sull'impiego privato 13 novembre 1924, n. 1825.

Dalle competenze comunque spettanti ai predetti impiegati in dipendenza del loro licenziamento ai sensi della sopracitata legge sull'impiego privato sarà detratto quanto avessero già percepito allo stesso titolo, salva, in ogni caso, l'eventuale applicazione dell'art. 22, secondo comma del decreto-legge Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo.

Per il pagamento degli assegni arretrati maturati fino al 31 maggio 1944 e non corrisposti, saranno applicate, nei riguardi degli impiegati licenziati a norma del presente articolo, le stesse disposizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

Art. 4.

Le funzioni amministrative e di vigilanza che, a norma delle vigenti disposizioni, sono attribuite all'E.N.I.M.S. in ordine alle scuole non governative, ai corsi di preparazione ad esami ed alle altre istituzioni culturali e scolastiche di cui ai primi quattro commi dell'art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, sono devolute al Ministero della pubblica istruzione.

Sono ugualmente devolute al Ministero della pubblica istruzione, che le eserciterà di concerto con quello degli affari esteri, le funzioni di vigilanza e di controllo attribuite all'E.N.I.M.S. sulle scuole e sulle istituzioni culturali straniere, a norma della legge 30 ottobre 1940, n. 1636. Non sono peraltro considerate straniere ai sensi dell'art. 2 di tale legge, e sono quindi sottoposte alla esclusiva vigilanza del Ministero della pubblica istruzione in conformità di quanto è disposto dal primo comma del presente articolo, le scuole, i corsi e gli organismi culturali d'istruzione media mantenuti da Enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede, i quali abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia.

Per l'esercizio delle attribuzioni di cui ai due precedenti commi, è costituito presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione un Ispettorato per l'istruzione media non governativa alle dirette dipendenze del Ministro.

Art. 5.

Le tasse di concessione e le quote o tasse annue di funzionamento dovute dalle scuole non regie e dai corsi, ai sensi della legge 19 gennaio 1942, n. 86, e delle tabelle *A* e *B* annesse alla legge stessa sono devolute allo Stato.

L'ammontare di dette tasse e quote potrà essere riveduto e modificato di anno in anno scolastico, con apposito provvedimento da emanarsi ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 11 comma secondo della citata legge 19 gennaio 1942, n. 86. Con analogo provvedimento sarà stabilito ed occorrendo modificato l'ammontare delle tasse di concessione e delle quote o tasse annue di funzionamento dovute dai corsi di lingue straniere.

A decorrere dall'anno scolastico 1944-45 il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese dovute ai commissari governativi agli esami nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute saranno a carico delle scuole stesse, le quali vi provvederanno in conformità delle norme che saranno all'uopo stabilite dal Ministero della pubblica istruzione.

La pagella prevista dall'art. 19 del R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 15, sarà distribuita agli Istituti non governativi a cura del Ministero della pubblica istruzione e il provento netto della vendita di tale pagella è devoluto allo Stato.

A decorrere dall'anno scolastico 1944-45, la tassa di istruttoria di cui alle predette tabelle *A* e *B* annesse alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, è soppressa; per le spese necessarie per gli accertamenti da compiersi ai fini della concessione dell'autorizzazione all'apertura di scuole o corsi (compresi tra questi ultimi i corsi di lingua straniera) ovvero ai fini della concessione del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole, i gestori interessati provvederanno a versare ai Regi provveditori, a titolo di deposito, quella somma che sarà loro di volta in volta a tale scopo richiesta, salvo conguaglio con le spese che saranno state effettivamente sostenute.

Art. 6.

Per le maggiori spese che il Ministero della pubblica istruzione dovrà sopportare in relazione all'esercizio delle attribuzioni devolutegli ai sensi dell'art. 4 del

presente decreto, sarà iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso un fondo di L. 5.000.000 (cinque milioni).

Per l'esercizio finanziario in corso, sarà inoltre iscritto nel bilancio del Ministero anzidetto un fondo di L. 2.000.000 (due milioni) che sarà messo a disposizione del commissario liquidatore dell'E.N.I.M.S. per l'eventualità in cui, dovendo far fronte a passività urgenti ed a spese improrogabili inerenti alla gestione di liquidazione, egli non possa momentaneamente disporre di fondi liquidi di pertinenza del patrimonio dell'Ente.

Art. 7.

Per tutta la durata della presente guerra e fino all'inizio dell'anno scolastico successivo alla cessazione delle ostilità, il Ministro per la pubblica istruzione ha la facoltà di stabilire che non siano prese in esame domande di autorizzazione alla apertura di determinati tipi di scuole o corsi o domande di riconoscimento legale o di pareggiamento di determinati tipi di scuole.

Art. 8.

In considerazione dello stato attuale bellico e in deroga al disposto dell'art. 9 comma secondo della legge 19 gennaio 1942, n. 86, gli effetti del riconoscimento legale concesso durante l'anno scolastico 1944-45, decorreranno dall'inizio dell'anno stesso.

Tale riconoscimento potrà eventualmente essere limitato al solo anno scolastico 1944-45, salvo gli ulteriori accertamenti di legge per la conferma definitiva.

Art. 9.

L'ammontare delle tasse di concessione e delle tasse o quote annue di funzionamento, relativo all'anno scolastico 1944-45 che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, fossero già state introitate dalla E.N.I.M.S. sarà versato all'Erario.

Sarà ugualmente versato all'Erario il provento netto introitato dall'E.N.I.M.S. nell'anno scolastico 1944-45 per la vendita della pagella di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 15.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — DE GASPERI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 71. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 413.

Estensione agli esonerati per motivi politici del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, relativo alla decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143, con disposizioni per la dispensa dal servizio del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, concernente la revisione delle assunzioni e sistemazioni del personale di ruolo ed avventizio delle Amministrazioni dello Stato dopo il 24 maggio 1915;

Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, con l'ordinamento dei servizi preposti alla edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, convertito nella legge 17 agosto 1928, n. 2102, con provvedimenti vari in materia di edilizia popolare ed economica;

Visto il R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, che approva il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, relativo alla decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La facoltà, concessa dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 1125, ai soci di cooperative edilizie a contributo statale, di chiedere la reintegrazione dell'appartamento per il quale siano stati dichiarati decaduti dalla prenotazione o dall'assegnazione, è estesa al personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle Ferrovie dello Stato, il quale, ai sensi dell'art. 23 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, non abbia ottenuto l'alloggio per essere stato dispensato dal servizio in applicazione dei Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 143, e 28 gennaio 1923, n. 153, sempre che la dispensa sia stata riconosciuta come determinata da motivi politici a termini del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

La facoltà di cui al comma precedente deve essere esercitata entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Restano ferme, nei riguardi del personale di cui all'articolo precedente, tutte le altre disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — CERABONA — TUPINI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 70 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 414.

Delegazioni della Corte dei conti istituite presso gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, recante provvedimenti regionali per la Sicilia;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e sentita la Corte stessa a sezioni riunite;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le delegazioni della Corte dei conti, previste dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, e dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, sono costituite di un consigliere e di magistrati, funzionari ed impiegati di ruolo nel numero che sarà determinato con ordinanza del Presidente della Corte dei conti. Resta invariato il numero dei posti nei ruoli organici della Corte.

Ai servizi delle delegazioni può essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, osservando le norme stabilite dal regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100. Le relative assunzioni sono effettuate entro i limiti che saranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

E' consentito anche il comando presso le delegazioni della Corte dei conti di personale di gruppo *B* e *C* di altre Amministrazioni dello Stato, nel numero che a giudizio del Presidente della Corte dei conti sarà ritenuto indispensabile per il regolare funzionamento del servizio.

Art. 2.

Il presidente di sezione addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina l'azione delle delegazioni con quella degli altri uffici della Corte.

Art. 3.

Sono presentati alle delegazioni per il controllo preventivo di legittimità tutti gli atti emessi dagli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna o da funzionari delegati, per i quali, se emessi dall'Amministrazione centrale, è prescritto il controllo della Corte dei conti.

Art. 4.

I titoli di pagamento sono vistati dal magistrato direttore di ufficio che ne ordina la registrazione o, in caso di assenza, o di impedimento del magistrato, dal funzionario di gruppo *A* più elevato in grado. Gli atti di impegno e gli altri atti sono vistati dal consigliere che ne ordina la registrazione o in caso di assenza o di impedimento del consigliere, dal magistrato più elevato in grado.

I rilievi ufficiosi sono firmati dal magistrato direttore di ufficio; il rifiuto di registrazione è deciso dal consigliere che ne dà comunicazione scritta all'Alto Commissario. Questi può chiedere che il provvedimento del consigliere sia sottoposto al riesame della sezione di controllo della Corte. In tal caso, il consigliere invia l'atto ed i documenti allegati, con una sua relazione, al Presidente della Corte, che sottopone l'atto all'esame della sezione di controllo, nominando un relatore fra i consiglieri componenti la sezione.

Questa decide definitivamente.

La registrazione con riserva degli atti degli Alti Commissari può essere disposta soltanto dal Governo, fermo restando quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 25 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.

Art. 5.

I rendiconti delle aperture di credito a favore di funzionari delegati dell'Alto Commissario sono inviati alle delegazioni per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità ogni tre mesi e, in ogni caso, entro trenta giorni da quello in cui è stata ultimata l'utilizzazione dell'ordine di accreditamento. La dichiarazione di regolarità è emessa dal magistrato direttore di ufficio.

Art. 6.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto avranno applicazione a partire dal 15 luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 73. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 luglio 1945, n. 415.

Cessazione, nella parte del territorio nazionale attualmente soggetto alla giurisdizione del Governo italiano, del corso legale della valuta cartacea degli Stati Uniti d'America, denominata «Dollaro timbro giallo» e della valuta cartacea della Gran Bretagna in sterline, recante l'iscrizione «British Military Authority».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Bando Reale del 24 settembre 1943, n. 61 A. C.;

Visto il R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 103;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 31 luglio 1945 cessa, nella parte del territorio nazionale attualmente soggetta alla giurisdizione del Governo italiano, il corso legale della valuta cartacea degli Stati Uniti d'America comunemente chiamata «Dollaro timbro giallo» e della valuta cartacea della Gran Bretagna in sterline, recante l'iscrizione «British Military Authority».

Art. 2.

Fino al 31 agosto 1945 le valute, di cui all'articolo precedente, saranno cambiate al cambio ufficiale, contro valuta italiana presso le filiali dell'Istituto di emissione.

Art 3.

A decorrere dal 1° settembre 1945 sono vietati l'importazione nel territorio dello Stato, la detenzione e il commercio delle valute indicate nel precedente art. 1.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il tesoro, i trasgressori alle norme del presente decreto sono puniti con una pena pecuniaria in misura non superiore al quintuplo del valore delle valute che costituiscono l'oggetto delle infrazioni.

Si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e successive modificazioni.

Le valute oggetto delle infrazioni sono in ogni caso sottoposte a confisca.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore in giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 79. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 416.

Soppressione del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e provvedimenti per la temporanea gestione dei relativi servizi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 163, relativo alla soppressione del Ministero per la cultura popolare e alla istituzione di un Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 407, con il quale la denominazione del Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni è stata modificata in quella di « Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo »;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Sottosegretariato di Stato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo è soppresso.

Art. 2.

L'avv. Giustino Arpesani, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene incaricato della temporanea gestione dei servizi del Sottosegretariato di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.
Egli dovrà presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le proposte concernenti la devoluzione delle attribuzioni di detto Sottosegretariato ad altre amministrazioni, e la conseguente ripartizione dei relativi servizi e del personale del soppresso Sottosegretariato tra le amministrazioni stesse.

Art. 3.

Fino a quando non sia stato provveduto alla sistemazione dei servizi e del personale del cessato Sottosegretariato, il Sottosegretario predetto compie tutti gli atti occorrenti per l'amministrazione di essi. A tal fine, egli ha facoltà di esercitare tutte le attribuzioni già spettanti al Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 69. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945, n. 417.

Istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato predetto.

Art. 2.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è nominato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Sentito il Consiglio dei Ministri.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, può essere nominato un Alto Commissario aggiunto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 74. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 1945.

Cessione al Governo francese di un'area sita in Roma, per l'impianto di un cimitero militare per i soldati francesi caduti in territorio d'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Ritenuto che l'Ambasciata di Francia presso il Governo italiano ha chiesto la concessione di un'area di

circa quattro ettari di terreno sito nella zona Monte Mario, via della Camilluccia, del Comune di Roma, già appartenente all'azienda agraria della soppressa G.I.L. per essere destinata alla costruzione di un cimitero militare francese;

[illegible] che tale destinazione adempie ad uno scopo [illegible]teresse generale e cioè di custodire ed onorare le [illegible] dei soldati di Francia caduti eroicamente oltre [illegible] la loro Patria, anche per la liberazione d'Italia, [illegible] altre volte soldati d'Italia sono caduti in [illegible] ed in difesa della Francia per la causa della [illegible] per rinsaldare il vincolo sacro di fraternità:

[illegible], pertanto, che il desiderio espresso dal go[illegible]ncese debba esser accolto così come è stato for[illegible];

[illegible] proposta dell'Alto Commissario aggiunto per [illegible]zione dei beni fascisti;

Decreta:

[illegible]overno italiano cede al Governo francese l'area [illegible]nsione di circa ettari quattro, sita in Roma, [illegible] Monte Mario, via della Camilluccia, già di pro[illegible] dell'ex G.I.L. e descritta nell'acclusa planimetria [illegible] forma parte integrante del presente decreto, per [illegible] di un cimitero militare per i soldati francesi [illegible] in territorio d'Italia

[illegible] presente decreto sarà comunicato alla Corte dei [illegible] per la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta [illegible]* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1945

BONOMI — PESENTI

(1125)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1945.

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 6, comma *d*)-2, del R. decreto-legge n. 9 del 25 gennaio 1940, convertito nella legge n. 674 del 13 maggio 1940;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato n. 1 alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato:

1) il comma *a*) (Tassa di sosta) del punto 11 è così modificato:

« *a*) merci e veicoli: L. 5 per quintale indivisibile, col minimo di L. 500 per carro per i trasporti sostanti sui carri.

I carri a 4 assi si considerano come due carri ».

2) l'alinea che segue immediatamente il comma *d*) del punto 11 suddetto è così modificato:

« Se il mittente o il destinatario di un trasporto a carro, non avendo effettuato l'operazione di carico o di scarico nel termine loro assegnato, la compiono però entro 4 ore lavorative dall'inizio del primo periodo di sosta, la tassa relativa al periodo stesso viene ridotta del 50 % ».

3) il deposito per la richiesta dei carri vuoti (punto 15) è così modificato:

a) per i trasporti di masserizie per cambiamento di dimora L. 100 per carro;

b) per qualsiasi altro trasporto: L. 1000 per carro ».

Art. 2.

Tutti gli importi indicati nel precedente articolo sono soggetti alle maggiorazioni che risulteranno applicabili — nel momento in cui sorge il titolo per la loro esazione — sui prezzi di trasporto di cose sulle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 maggio 1945

Il Ministro: CERABONA

(1128)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1945.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, con il quale l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose viene posto in liquidazione;

Considerato che, a norma dell'art. 2 di tale decreto, occorre procedere alla nomina del Commissario liquidatore dell'Ente;

Decreta:

Il signor avv. Vincenzo Reale è nominato Commissario liquidatore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1945

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PERSICO

(1126)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1945.

Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 313, relativo alla soppressione del fascio littorio dagli stemmi dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai;

Ritenuto che i sigilli attualmente in uso dei notai, recanti il fascio littorio, devono essere sostituiti gradatamente e che con decreto del Ministro per la grazia e giustizia deve essere stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1946 i notai che esercitano nei territori delle provincie di Terni, Perugia, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo, Pisa, Livorno, Firenze e Pistoia, restituiti all'Amministrazione del Governo italiano con i decreti legislativi Luogotenenziali 10 maggio 1945, n. 181 e 28 giugno 1945, n. 376, non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio.

Roma, addì 26 luglio 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1132)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1945.

Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Decreta:

Il prof. Domenico Casella e il prof. Emilio Patrissi sono nominati, rispettivamente, Commissario e Vice commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

Roma, addì 27 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1127)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 19 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica e degli acquedotti.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con circolare prezzi n. 19 del 9 luglio c.a., ha disposto quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA.

1. — L'*Impresa elettrica Bonito Vitaniello di Accadia* (Foggia) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia eletrica e ne sono eesclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Impresa per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

2. — La *Ditta Fredella di S. Angelo di Puglia* (Foggia) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 150% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

3. — La *Ditta Sabatini Alfredo di Scalea* (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 75% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

4. — La *Società Anonima Idroelettrica Smurra di Rossano Calabro* (Reggio Calabria) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 220% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

5. — La *Ditta Miraglia di Fraseineto* (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 125% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita del l'energia eletrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

6. — L'*Azienda Idroelettrica Pietro Filippone, di Calabritto* (Avellino) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 100% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

7. — L'*Impresa Elettrica di Fragnito Monforte* (Benevento) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Impresa per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

8. — La *Ditta Morsella Gabriele di Civita D'Antino* (L'Aquila) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 750 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

9. — L'*Ente Autonomo Volturno di Napoli* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 220% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall' Ente per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

10. — La *Società Anonima Giacobini di Rocca Imperiale* (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 220% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi

per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

11. — La *Società Idroelettrica di Aieta* (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 165% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

12. — L'*Impresa Elettrica di Cusano Mutri* (Benevento) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Impresa per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

13. — La *Società Elettrica per Bonifiche ed Irrigazioni* (S.E.B.I.), di Napoli, è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 220% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

14. — La *Ditta Strafaci & C. e M. Clausi & C., di Cariati Marina* (Cosenza), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 220% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

15. — La *Società Anonima « La Luce » di Trebisacce* (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 220% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

16. — La *Società Anonima « L'Energia » Ing. Piombini*, di Cosenza, è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 150% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

17. — *Impresa Elettrica Riccillo Pietrantonio di S. Elia a Pianisi* (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 150% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Impresa per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

18. — La *Ditta Tito Berardini di Bisegna* (Foggia) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 50% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

19. — La *Ditta Ing. Odoardo Zecca, di Ortona a Mare* (Pescara), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

20. — La *Società Casuaria di Pescara* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

21. — La *Ditta Ingg. F.lli De Santis di Lanciano* (Chieti) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

22. — La *Soc. An. Ing. Gasparini & C.* (Napoli) è autorizzata ad applicare nelle isole di Ischia e Procida il prezzo temporaneo di L. 23 per Kwh per l'illuminazione e L. 15 per la forza motrice. Detto prezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, ed assorbe i sovraprezzi già concessi il 16 ottobre 1943 ed il 1° aprile 1944.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

23. — La *Società Unione Esercizi Elettrici* (Roma) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo, che assorbe quello precedentemente concesso con circolare n. 8 del 230%, si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

24. — La *Società Bozzi Piccone Italiano e Melchiorre di Gessopalena* (Chieti), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 165% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

25. — La *Società Generale Elettrica della Sicilia* (Palermo) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 275% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo, che è comprensivo del 171% già concesso con circolare n. 8 con decorrenza 1° marzo 1945, si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

In base ai risultato degli accertamenti in corso, il sovraprezzo del 275% potrà essere in parte destinato a detrazione del contributo dello Stato concesso per la produzione termica.

I prezzi di vendita dell'energia elettrica da applicare da parte dei rivenditori ai propri utenti saranno fissati, previo benestare dall'Alto Commissariato per la Sicilia, dai Comitati Provinciali dei Prezzi, tenendo conto dell'aumento consentito con la presente disposizione ed i risultati dei singoli esercizi.

26. — La *Società Meridionale di Elettricità* (Napoli). Con riferimento alla precedente circolare prezzi n. 12/861 del 14 aprile 1945, si chiarisce che i sovraprezzi concessi dal Comitato interministeriale dei prezzi con decorrenza 1° marzo 1945 alle Società elettriche del gruppo S.M.E. assorbono, oltre le maggiorazioni precedentemente autorizzate e specificate in detta circolare, anche le seguenti, concesse dalle competenti autorità per il periodo dal 1° maggio al 1° settembre 1944: Società Meridionale Elettricità 80%; Società Campania 80%; Società Lucana 20%; Società Calabrie 10%; Società Pugliese 15%.

TARIFFE ACQUEDOTTI

1. — La *Società Acqua Pia Antica Marcia di Roma* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250% (comprensivo del 125% già concesso con circolare prezzi n. 10/713 del 27 marzo c.a.) sui prezzi di vendita dell'acqua e sui canoni per le bocche d'incendio a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

2. — La *Società Italiana Costruzione Esercizio Acquedotti* (S.I.C.E.A.) di Viterbo è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200% sui prezzi di vendita dell'acqua a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

(1136)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 21 del 26 luglio 1945 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con circolare prezzi n. 21 del 26 luglio c. a. ha disposto quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

1. — L'*Impianto Idroelettrico di Scopoli* (Perugia) di Cesira Micheli è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 125 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga

2. — L'*Impresa Elettrica Capuano & C., Rose* (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 100 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ad altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

3. — La *Società Elettrica Mormannese*, Mormanno (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 220 % sui prezzi di vendita dell'energia a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

4. — L'*Azienda Elettrica ing. Ilario Franco di Locri* (Reggio Calabria) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 180 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga

5. — L'*Impresa Elettrica F.lli De Cecco fu Filippo*, Fara S. Martino (Chieti) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 70 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Impresa per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

6. — *Società Anonima Unione Elettrica Farese*, Fara S. Martino (Chieti) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 280 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga

7. — La *Società Anonima Cooperativa Elettrica Peligna*, Pratola Peligna (L'Aquila) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 230 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga

8. — La *Società Idroelettrica del Cilento*, Napoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga

TARIFFE ACQUEDOTTI

La *Società Italiana Condotte di Acqua « Esercizio di Salerno »* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250 % sui prezzi di vendita dell'acqua e sui canoni per le bocche d'incendio, a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe l'aumento del 150 % a suo tempo concesso, sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

(1135)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di quietanze ricevute di certificati del Consolidato 3,50 % (1906)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati del Consolidato 3,50 % (1906):

N. 485483 di annue L. 52,50, intestato all'Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia (Firenze);

N. 561727 di annue L. 1197, intestato a Marenco Vincenza fu Giacinto, nubile, dom. a Torino, vincolata per dote;

N. 452819 di annue L. 280, intestato all'Asilo infantile Gaetano Crosti, in Cairate (Milano);

N. 271802 di annue L. 3,50, intestato alla Confraternita di Maria SS.ma Incoronata sotto il titolo di San Giovanni, nella Cattedrale di Ripatransone (Ascoli);

N. 679313 di annue L. 290,50, intestato a Caserta Raffaele fu Giuseppe, dom. a Catanzaro, ipotecata per cauzione;

N. 801023 di annue L. 59,50, intestato a Caserta Raffaele fu Giuseppe, dom. a Gerace (Reggio Calabria), ipotecata per cauzione;

N. 500461 di annue L. 948,50, intestato al Legato Landi per un posto di studio in Torrita (Siena);

N. 454695 di annue L. 133, intestato a Martino Maddalena fu Nicola Maria, moglie di Marino Giuseppe fu Francesco, dom. in Tufara (Campobasso), vincolata per dote;

N. 377457 di annue L. 252, intestata come la precedente;

N. 76022 di annue L. 7, intestato alla Prebenda dei Censurati (Brindisi);

N. 342633 di annue L. 10,50, intestato alla Cappella di San Rocco, in Introdacqua (Aquila), amministrata dalla locale Congregazione di carità.

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 decreto-legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla chiesta operazione.

Roma, addì 22 maggio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(785)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 18.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie nona, n. 128392, dell'importo di L. 66,75, rilasciata il 20 ottobre 1939 dall'Esattoria comunale di S. Demetrio nei Vestini (L'Aquila), per il versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare), dovuta dalla ditta Marimpietri Andrea fu Demetrio, iscritta all'art. 7 del ruolo fabbricati del comune di S. Demetrio nei Vestini, con delega allo stesso Marimpietri Andrea fu Demetrio per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A norma, pertanto, dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale dell'Aquila l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 22 maggio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(786)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 %	144888	500 —	Calogero Giovanna-Maria-Concetta di Antonino, dom. a Messina, con usufrutto a favore di Arco Concetta, dom. a Messina.	Calogero Giovanna-Maria-Concetta di Antonino, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Messina, con usufrutto come contro.
P. R. 3,50 %	288812	395,50	Mauro *Maria Lucia* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Saraniero Michelina ved. di Mauro Luigi, dom. a Sessa Aurunca (Napoli).	Mauro *Beatrice Maria Lucia* fu Luigi, minore ecc. come contro.
B. T. (1944) Serie speciale	491	capitale 5000 —	Vita Alessandra di Elio, dom. in Roma.	Vita Alessandra di Elio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma.
Id.	492	5000 —	Vita Rossana di Elio, dom. a Roma.	Vita Rossana di Elio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma.
B. T. 4 % (1943) Serie H	1104	capitale 140000 —	Serra Fiorenzo ed Elio fu *Antonino*, minori sotto la patria potestà della madre Porcu Vittorina fu Salvatore ved. Serra.	Serra Fiorenzo ed Elio fu *Augusto Antonino*, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 21 giugno 1945

Il direttore generale: CONTI

(975)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	554955	Parrella Emilio fu Nicola, domiciliato a Montorsi di S. Angelo a Cupolo (Benevento).	17,50
Id.	849247	Parrella Margherita di Angelo, nubile, domiciliata in Arpaise (Benevento).	350 —
Id.	782689	Confidenza Castallo-Fratelli, in Teano (Caserta)	1,400 —
Id.	774453	D'Ermo Eduardo fu Francesco, domiciliato a Mignano (Caserta), ipotecata per cauzione.	87,50
Id.	256496 (Solo per la proprietà)	Corsetti Lucia fu Giovanni, moglie di Vincenzo Beltrami, domiciliata a Roma, con usufrutto vitalizio a Corsetti Adele fu Giovanni in Veronesi.	133 —
Cons. 3,50 % (1902)	30581	Opera di Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania).	14 —
Prest. Red. 3,50 %	151091	Opera parrocchiale Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania.	1,358 —
Id.	147237	Opera parrocchiale Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania), rappresentata dalla Deputazione della chiesa parrocchiale S. Maria di Randazzo.	920,50
Id.	137722	Opera Pia Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania). .	42 —
Id.	131055	Opera De Quatris, in Randazzo (Catania)	1,134 —
Id.	54169	Come sopra	928 —
Id.	10024	Opera De Quatris, in Randazzo (Catania)	175 —
Id.	382826	Opera parrocchiale Giovannella De Quatris, in Randazzo (Catania).	7 —
Id.	248917	Pia Opera Giovannella De Quatris, in Randazzo (Catania) .	[illegible],017 —
Id.	229357	Opera parrocchiale Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania).	175 —
Id.	210230	Opera Pia De Quatris, in Randazzo (Catania)	[illegible],50
Id.	187342	Pia Opera Giovannella De Quatris, in Randazzo (Catania) .	10,50
Rend. 5 %	199515 (Solo per la proprietà)	Figuccio Michela fu Stefano, moglie di Figuccio Vincenzo, domiciliata a Trapani; con usufrutto a Pecorella Leonarda fu Liberale ved. Figuccio.	1,145 —
Id.	199517 (Solo per la proprietà)	Figuccio Liberale fu Stefano, interdetto sotto la tutela di Figuccio Vincenzo fu Pietro, domiciliato a Trapani, con usufrutto a Pecorella Leonarda fu Liberale ved. Figuccio.	1,145 —
Id.	194444	Ferrone Ottavio fu Umberto, minore sotto la patria potestà della madre Ricciardi Maria fu Francesco ved. Ferrone, domiciliato a Capua (Napoli).	600 —
Id.	10888	Napolitano Ester di Francesco, nubile, domiciliata a Nola (Caserta), vincolata per dote.	1,200 —
Id.	15844	Raimondo Francesco di Tommaso, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Castelbuono (Palermo).	150 —
Id.	126328	Satariano Pietra o Pietrina di Giuseppe, moglie di Spataro Francesco, domiciliata a Caltanissetta, vincolata per dote.	920,[illegible]
Id.	126329	Come sopra	80 —
Id.	395698	Rucco Elvira di Vincenzo, nubile, domiciliata a Venafro (Campobasso), con usufrutto vitalizio a favore di Baggi Ferdinando fu Luigi.	700 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento

Roma, addì 17 maggio 1945 *Il direttore generale*: POTENZA

(750)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'articolo 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Prest. Red. 3,50%	262581	Diprima Domenico di Bartolo, dom. in Locati (Palermo)	4900 —
Id.	404791	Come sopra	2100 —
Id.	166311	Lutrario Severo di Gaetano, dom. a Formia	35 —
Id.	257938	Lutrario Pompeo fu Severo, minore sotto la patria potestà della madre Imbriani Immacolata ved. Lutrario, dom. a Formia	105 —
Id.	410925	Come sopra	115,50
Id.	257937	Lutrario Tommaso fu Severo, minore ecc., come sopra	105 —
Id.	410924	Come sopra	115,50
Id.	257936	Lutrario Gaetano fu Severo, minore ecc., come sopra	105 —
Id.	410923	Come il precedente	115,50
Id.	410926	Lutrario Natalina fu Severo, minore ecc., come sopra	115,50
Id.	410927 Proprietà e usufrutto	Lutrario Anna, nubile, Gaetano, Tommaso, Pompeo e Natalina, gli ultimi quattro minori, ecc. come sopra, quali eredi indivisi del padre, dom. a Formia, con usufrutto a favore di Imbriani Immacolata ved. Lutrario	115,50
Id.	111826 Solo usufrutto	Cagni Giovanni, Maria e Iolanda di Vincenzo, minori sotto la patria potestà del padre, dom in Piazza Armerina (Caltanisetta), con usufrutto a favore di Spampinato Adelaide fu Gaetano in Trigona	1169 —
Id.	385388	Greco Maria Francesca fu Francesco nubile, dom. a Oriolo Calabro (Cosenza), vincolata	626,50
Id.	8214	De Feo Angela di Giovanni, minore emancipata sotto la curatela speciale del marito Nazzaro Carmine, dom. ad Atripalda (Avellino)	5275 —
Id.	8215	Come sopra	2210 —
Id.	8216	Come sopra	2775 —
Rendita 5%	144181	Montoneri Mangione Maria di Vincenzo, moglie di Giudice Re Salvatore, dom. a Taranto, vincolata	1050 —
Id.	11821	Vecchione Aida di Ernesto, moglie di Trocchia Giovanni, dom. a Napoli, vincolata	2495 —
Id.	10298	Geraci Giuseppe fu Natale, dom. a Castrofilippo (Agrigento)	1000 —
Id.	181731	Rizzo Concetta fu Sebastiano, nubile, dom. in Bargio (Agrigento), vincolata	1480 —
Id.	130679	Saieva Rosalia di Benedetto, moglie di Manfrino Attilio, dom. ad Agrigento, vincolata	125 —
Prest. Red. 3,50%	299402	Manfrino Attilio fu Luigi, dom. a Torino	91 —
Id.	441350	Nardilli Margherita fu Amilcare, nubile, dom. a Roma, vincolata	2100 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	482827	Nardilli Margherita fu Amilcare, minore emancipata sotto la curatela del marito Grandi Mario di Domenico, dom. a Napoli, vincolata	7525 —
Id.	502878	Bonelli Pasquale fu Gerardo, minore sotto la patria potestà della madre Testa Anna fu Luigi ved. Bonelli Gerardo, dom. a Formia (Latina)	1564,50
Id.	502880	Bonelli Vittoria fu Gerardo, nubile, minore ecc., come sopra	1564,50
Id.	502879	Bonelli Luigi fu Gerardo, minore ecc., come sopra	1564,50
Id.	145866	Giordano Angelina di Salvatore, moglie di Giordano Giovanbattista, dom. a Vittoria (Siracusa), vincolata	7875 —
Id.	30303	Pitasso Agnese fu Francesco, moglie di Santirocco Vincenzo, dom. in Pescocostanzo (Aquila)	700 —
Id.	109046	Scavone Francesca-Maria-Filippa fu Rocco, moglie di Borragine Vincenzo, dom. in Catania	350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1081)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 27 luglio 1945 - N. 166

Rendita 3,50 % 1906	L.	99,50
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,60
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,40

Media dei titoli del 30 luglio 1945 - N. 167

Rendita 3,50 % 1906	L.	99 —
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,60
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,30

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 luglio 1945 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Nencini Terenzio residente nel comune di Siena, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 25 luglio 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, lì 28 luglio 1945

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(1133)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 luglio 1945 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Biondi Giovanni residente nel comune di Biancavilla, distretto notarile di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 1° agosto 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, lì 28 luglio 1945

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(1134)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente « Centro italiano di studi mediterranei ».

Con decreto Ministeriale 10 giugno 1945, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1945, registro 1 A.I., foglio 367, il prof. Bruno Alessandro, ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione, è stato nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente « Centro italiano di studi mediterranei ».

(1118)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 è stato escluso dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania con ordinanza n. 1 del Governo Militare Alleato pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al precedente comma, Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il decreto sottoindicato abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 luglio 1945

M. S. LUSH
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428.
Aumento della tariffa degli onorari e dei diritti notarili.

(1137)

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 luglio 1945

M. S. LUSH
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1138)

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ciascuna Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo che nelle Provincie situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle Provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania gli assegni previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale del 26 aprile 1945, n. 343 hanno decorrenza dal 1° maggio 1945.

E' escluso dalla presente ordinanza il sottoindicato decreto il quale viene pubblicato nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 26 luglio 1945

M. S. LUSH
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

Decreto Ministeriale del 26 giugno 1945.
Autorizzazione alla Società di assicurazioni « La Previdente Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

(1139)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.